

M&C S.p.A.

Sede legale in Torino, Via Valeggio 41, Sede operativa in Milano – Bastioni di Porta Nuova 21

capitale sociale Euro 30.339.804,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA n. 09187080016

Soggetta a direzione e coordinamento di PER S.p.A.

M&CL S.p.A.

Sede legale in Torino, Via Valeggio 41, capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

Codice fiscale n. 12089280015

Soggetta a direzione e coordinamento di M&C S.p.A.

*

PROGETTO DI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE

di

M&C S.p.A.

in

M&CL S.p.A.

ai sensi dell'Articolo 2501-ter del codice civile

*

Il Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. (di seguito "**M&C**" o la "**Società Incorporanda**"), con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, capitale sociale Euro 30.339.804,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 09187080016, soggetta a direzione e coordinamento di PER S.p.A.

e

l'Amministratore Unico di M&CL S.p.A. (di seguito "**M&CL**" o la "**Società Incorporante**") con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale n. 12089280015, soggetta a direzione e coordinamento di M&C S.p.A.

hanno redatto il seguente

PROGETTO DI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE

di

M&C S.p.A.

in

M&CL S.p.A.

ai sensi dell'Articolo *2501-ter* del codice civile

(il "**Progetto di Fusione**")

approvato in data 29 marzo 2019

Premessa

M&C è una società con azioni quotate sul Mercato degli *Investment Vehicles* ("**MIV**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e ha per oggetto - in particolare - l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti e l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o il collocamento di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.

Come meglio precisato nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Articolo 2501-*quinquies* Cod. Civ., la fusione per incorporazione cd. inversa di M&C in M&CL (la "**Fusione**") è strumentale alla liquidazione volontaria della Società Incorporanda, che si realizzerebbe

tecnicamente attraverso la liquidazione della Società Incorporante, cui sarebbe data concreta esecuzione a valle della Fusione, ai sensi dell'Articolo 2484, comma 1, n. 6, Cod. Civ. (la “**Liquidazione**”) e, più nell'immediato, ad ottenere la revoca dalla quotazione sul MIV delle azioni di M&C (il “**De-Listing**”), a sua volta finalizzata a consentire una riduzione dei costi connessi alla procedura di Liquidazione, che potrebbe richiedere tempi di esecuzione piuttosto lunghi.

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

M&CL S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, codice fiscale n. 12089280015, soggetta a direzione e coordinamento di M&C.

Il capitale sociale di M&CL alla data del Progetto di Fusione è pari a Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 50 azioni ordinarie prive di valore nominale. M&CL è interamente partecipata da M&C.

Società Incorporanda

M&C S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, codice fiscale e partita IVA n. 09187080016, soggetta a direzione e coordinamento di PER S.p.A..

Il capitale sociale di M&C alla data del presente Progetto di Fusione è pari a Euro 30.339.804,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 407.405.244 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul MIV e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli Articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche (“**TUF**”).

2. Statuto della Società Incorporante

Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione è lo statuto sociale di M&CL, riportato *sub* Allegato "A" al presente Progetto di Fusione. L'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni di M&CL post-Fusione sono suscettibili di variazione, con efficacia contestuale alla Fusione stessa, in dipendenza della deliberazione di un aumento di capitale a servizio della Fusione da parte di M&CL e dell'eventuale sussistenza di azioni oggetto di Recesso (come *infra* definito) non acquistate da soci e/o da terzi ai sensi dell'Articolo 2437-*quater* Cod. Civ.

3. Rapporto di Cambio

Se approvata, la Fusione verrà deliberata, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2501-*quater* Cod. Civ., sulla base:

(i) per la Società Incorporante, della situazione patrimoniale di riferimento alla data del 28 marzo 2019, redatta ai sensi dell'Articolo 2501-*quater* Cod. Civ. ed approvata dall'Amministratore Unico di M&CL in data 29 marzo 2019;

(ii) per la Società Incorporanda, del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione di M&C in data 29 marzo 2019.

Sulla base della documentazione contabile di cui sopra e posto che l'intero capitale sociale della Società Incorporante è e continuerà ad essere (sino alla data di efficacia della Fusione) interamente posseduto dalla Società Incorporanda, la Fusione darà luogo a un concambio alla pari tra le azioni della Società Incorporante e le azioni della Società Incorporanda, senza conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Per effetto dell'iscrizione dell'atto di Fusione presso il Registro Imprese di Torino, alla data di efficacia della Fusione le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di M&CL detenute da M&C verranno annullate. Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante post-Fusione saranno direttamente assegnate ai soci della Società Incorporanda (in misura identica al numero di azioni della Società Incorporanda precedentemente possedute da ciascun socio), al netto delle azioni eventualmente oggetto di Recesso (come *infra* definito), che se non venissero integralmente collocate al termine della procedura di Recesso (come *infra* definito) potrebbero essere annullate.

Il capitale di M&CL sarà esclusivamente costituito da azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione attribuirà il diritto a un voto e il diritto a una parte proporzionale di qualsiasi dividendo e del patrimonio netto risultante dalla Liquidazione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti.

5. Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili

Le azioni emesse dalla Società Incorporante avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari il diritto agli utili a partire dalla data di efficacia della Fusione.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni di M&C sono imputate al bilancio di M&CL

La data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione, ai sensi dell'Articolo 2504-*bis*, comma 2, Cod. Civ., verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'Articolo 2504 Cod. Civ..

E' comunque previsto che la Fusione abbia efficacia nell'anno 2019.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'Articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

7. Eventuale trattamento particolare a favore di speciali categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci.

Né la Società Incorporanda né la Società Incorporante hanno emesso titoli diversi dalle azioni cui sia riservato nel contesto della Fusione un trattamento particolare.

8. Eventuali vantaggi a favore degli amministratori

Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione all'operazione di Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. Diritto di recesso

Posto che la Fusione comporterà il De-Listing e, dunque, avrà l'effetto di convertire i titoli attualmente detenuti dai soci di M&C in azioni di M&CL che non saranno quotate e dunque negoziabili su di un mercato regolamentato, nel caso in cui la Fusione sia approvata, agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione (ad eccezione degli Azionisti Principali, come *infra* definiti, come meglio specificato *infra*) spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437-*quinquies* Cod. Civ., derivando appunto dalla delibera di Fusione

l'esclusione dalla quotazione delle azioni di M&C (il “**Recesso**”) e dell’art. 2437, comma 1, lettera g), Cod. Civ. venendo meno a seguito della Fusione e del De-Listing il meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di M&CL, ex art. 147-ter TUF.

A questo proposito si specifica che l’attuazione della Fusione e, pertanto, il conseguente De-Listing, sono sottoposti all’avveramento di almeno una delle seguenti condizioni sospensive:

(i) Condizione Supporto Azionisti Principali

ciascuno dei tre maggiori azionisti della Società Incorporanda (collettivamente, gli “**Azionisti Principali**”)¹ assuma entro e non oltre il 20 aprile 2019 un impegno in forma scritta nei confronti di M&C a (a) mantenere la partecipazione rispettivamente detenuta nel capitale di M&C sino alla data di efficacia della Fusione, nel presupposto che questa sia sostanzialmente in linea con quanto indicato nel sito di Consob al link riportato nella nota a piè di pagina n. 1 e, pertanto, che la partecipazione complessivamente detenuta in M&C dagli Azionisti Principali sia complessivamente rappresentativa di una percentuale del capitale della Società Incorporanda non inferiore al 79% (l’**“Impegno di Hold”**) e (b) votare a favore della delibera di Fusione (l’**“Impegno di Voto”**)

ovvero, laddove non dovesse verificarsi la Condizione Supporto Azionisti Principali,

(ii) Condizione Soglia

l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società Incorporante post-Fusione agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Recesso non ecceda complessivamente l’importo di Euro 3.600.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda avrà facoltà di rinunciare alla Condizione Soglia (e, dunque, di dar seguito comunque alla Fusione) unicamente qualora l’ammontare in denaro complessivo da pagarsi da parte della Società Incorporante agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Recesso dovesse eccedere la somma di Euro 3.600.000,00 di un importo non materiale.

*

Il Recesso, legittimamente esercitato, sarà in ogni caso efficace subordinatamente alla stipula e all’iscrizione dell’atto di Fusione.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà esercitato il Recesso è stato determinato -

¹ Stando ai dati pubblicati sul sito di Consob, al link http://www.consob.it/web/area-pubblica/quote/documenti/assetti_proprietari/semestre1-2019/304459_Az.html?hkeywords=&docid=47&page=2&hits=232&nav=false&filedate=26/03/2019&sem=/documenti/assetti_proprietari/semestre1-2019/304459_Az.html&link=Pie-chart+Capitale+ordinario=/documenti/assetti/semestre1-2019/304459_TOrdDich.html&Pie-chart+Capitale+votante=/documenti/assetti/semestre1-2019/304459_TVotDich.html&xsl=assetti.xsl&p_id=ConsobPubblicazioni_WAR_consobpubblicazioni_INSTANCE_MX5G5vF1a_gLh&p_p_state=maximized, sulla base delle comunicazioni pervenute a Consob ai sensi di legge ed elaborate fino alla data del 26 marzo 2019, ad oggi gli Azionisti Principali risultano essere PER S.p.A., Compagnie Financiere La Luxembourgeoise SA e Studio Segre S.r.l., rispettivamente titolari del 63,146%, del 10,798% e del 5,399% del capitale di M&C.

ai sensi dell'Articolo 2437-ter Cod. Civ. - in Euro 0,0433 (zero virgola zeroquattrocentotrentatré) (il “**Valore Unitario di Recesso**”), facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni di M&C nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea Straordinaria e Ordinaria di M&C chiamata, *inter alia*, ad approvare la Fusione. Il Valore Unitario di Recesso viene reso noto al mercato *i*) con un comunicato stampa diffuso attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, sul sito www.emarketstorage.com e pubblicato sul sito internet di M&C www.mecinv.com, *ii*) con l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria pubblicato per estratto sul quotidiano “La Repubblica”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE sul sito www.emarketstorage.com e sul sito internet di M&C www.mecinv.com e *iii*) con l'avviso di convocazione esteso dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria disponibile sul sito internet della Società www.mecinv.com.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di Recesso e lo svolgimento del procedimento di liquidazione delle azioni per cui il Recesso sia esercitato sono quelli stabiliti dall'articolo 2437-*quater* Cod. Civ. e verranno dettagliatamente descritti mediante avviso pubblicato sul quotidiano “La Repubblica”, sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE sul sito www.emarketstorage.com e pubblicato sul sito internet di M&C www.mecinv.com.

Nel rispetto delle previsioni della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da M&C ed entrata in vigore l'11 luglio 2018, il comitato operazioni con parti correlate di M&C è stato coinvolto nella fase di istruttoria afferente alla proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di M&C e, in data 27 marzo 2019, ha espresso il proprio parere favorevole non vincolante sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni previsti nella prospettata operazione di Fusione.

Tale parere sarà pubblicato in allegato al documento informativo, al quale si rimanda, da redigersi ai sensi dell'art. 5 in conformità all'Allegato 4 del regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. Il documento informativo verrà depositato presso la sede sociale di M&C e pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE sul sito www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società www.mecinv.com, entro i termini di legge.

*


La documentazione richiesta dall'Articolo 2501-*septies* Cod. Civ. sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

*

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato *sub* "A", eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dai competenti organi che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'Articolo 2502, comma 2, Cod. Civ..

Milano, 29 marzo 2019

M&C

M&CL


Allegati:

A: Statuto di M&CL

Allegato A

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "**M&CL S.p.A.**", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La sede della Società è in Torino.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'assunzione sia diretta sia indiretta di partecipazioni in altre società o enti, italiani o esteri, quotati o non quotati; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza;
- l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione e il collocamento di azioni, obbligazioni, quote di organismi collettivi di investimento e qualsivoglia ulteriore strumento finanziario, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati, quotati o non quotati, così come individuati in base alle norme di Legge e/o di regolamento pro-tempore vigenti;

- la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, commerciale e industriale alle imprese partecipate, la realizzazione di studi e ricerche di mercato anche per conto terzi, con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

La Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità e alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti.

La Società potrà inoltre procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta e, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari; essa potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in

genere, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

Articolo 4 - Durata della Società

La durata della Società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in Euro 50.000 (cinquantamila) ed è suddiviso in n. 50 (cinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni ordinarie sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari.

Il trasferimento delle azioni è libero; i certificati azionari possono circolare tramite prima girata, dovendo successivamente tutti i certificati essere intestati all'azionista avente diritto. Il primo giratario deve presentare il certificato alla Società che provvede all'annullamento del medesimo e all'emissione di un nuovo certificato intestato al giratario.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna e il diritto ad una parte proporzionale degli utili cui sia stata deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Articolo 6 - Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di Legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove, in Italia, mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su uno a scelta dei seguenti quotidiani: "La Stampa", "La Repubblica", "MF/Milano Finanza" e "Italia Oggi", nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo ne ravvisa l'opportunità.

Articolo 9 - Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali siano stati depositati almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati azionari presso la Cassa Sociale. I certificati depositati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 10 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci presenti.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di accertare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché il modo di votazione sui singoli argomenti.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed assiste il Presidente nella

stesura del verbale. In caso di assenza, il Segretario è nominato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 11 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 a 7 componenti, secondo determinazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre un Vice Presidente e nominare uno o più Amministratori Delegati.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

I casi di decadenza e di sostituzione sono regolati dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Articolo 12 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società od altrove, in Italia o all'estero, di regola almeno semestralmente, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore delegato - in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente -, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, da farsi mediante avviso spedito con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica) a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano informati della riunione; ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 13 - Presidenza e tenuta del Consiglio

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di questi, dall'Amministratore delegato più anziano di età presente, se nominati; in mancanza o in caso di rinuncia, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Nel corso delle riunioni gli Amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle società controllate e ciascun Amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Articolo 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza limitazione di sorta, escluse soltanto le deliberazioni che, per legge, sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

All'Organo Amministrativo è inoltre attribuita la competenza a

deliberare:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati dallo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma, rappresentanza e compensi

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascun Amministratore Delegato, se nominato.

Per quanto concerne i compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni, si fa riferimento al disposto dell'art. 2389 C.C.

L'Assemblea, in alternativa alle altre modalità previste dalla Legge, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche.

Il Consiglio potrà, di conseguenza, stabilire compensi differenziati anche per ciascun Consigliere purché il totale rientri nella somma complessiva attribuitagli dall'Assemblea.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, se assente, il sindaco più

anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

Ricorrendone le condizioni, salvo diversa deliberazione Assembleare, la revisione legale dei conti viene svolta dal Collegio Sindacale.

Articolo 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio della Società sono destinati come segue:

- a) una quota pari al 5% (cinque per cento), è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- b) l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili residui dopo l'accantonamento a riserva legale.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

L'Organo Amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto

lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, se ammessi dalla legge.

Articolo 20 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 21- Scioglimento

La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Articolo 22 - Comunicazioni

Ferme restando le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci previste dall'Articolo 8 del presente Statuto, si intenderanno valide le comunicazioni della Società a ciascuno dei propri soci se effettuate (i) individualmente al domicilio risultante dal libro soci, ovvero, in alternativa ed a discrezione della Società, (ii) mediante pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale e/o su uno o più dei quotidiani indicati nell'Articolo 8 del presente Statuto e/o sul sito internet della Società stessa.

Articolo 23 - Norme di rinvio e finali

L'intestazione degli articoli ha mero scopo di ausilio e non deve essere utilizzata a fini interpretativi.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.